



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **BRUGNARO LUIGI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Presente
2	BRUNELLO RICCARDO	Consigliere metropolitano	Presente
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
4	CANCIANI ALBERTO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CANTON MAIKA	Consigliere metropolitano	Presente
6	DANIELETTO ANDREA	Consigliere metropolitano	Presente
7	D'ANNA PAOLINO	Consigliere metropolitano	Presente
8	DE ZOTTI CHRISTOFER	Consigliere metropolitano	Assente
9	DORI MARCO	Consigliere metropolitano	Assente
10	GAVAGNIN ENRICO	Consigliere metropolitano	Presente
11	MOLENA STEFANO	Consigliere metropolitano	Assente
12	PAVANELLO MARIA ROSA	Consigliere metropolitano	Assente
13	RIZZANTE FRANCESCO	Consigliere metropolitano	Assente
14	ROSTEGHIN EMANUELE	Consigliere metropolitano	Presente
15	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	Presente
16	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	Presente
17	SENNO MATTEO	Consigliere metropolitano	Presente
18	SUSANNA SILVIA	Consigliere metropolitano	Assente
19	UNIVERSI SERENA	Consigliere metropolitano	Presente

Segretario della seduta **FRATINO MICHELE**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 30/01/2023
in Venezia, Cà Corner

N. 8/2023 di Verbale

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMI 222 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. DETERMINAZIONI

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“**Vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e, in particolare, l’articolo 1, secondo cui:

- il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (comma 8);
- ciascuna città metropolitana è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell’omonima Provincia, ivi comprese le entrate provinciali (comma 47);
- alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000, nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 50);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 12, sulle competenze del Consiglio;

visto il regolamento generale delle entrate della Provincia di Venezia, applicabile in base al principio di continuità amministrativa dopo il subentro della Città metropolitana;

premesso che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha previsto all’art. 1:

- al comma 222 “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”;
- al comma 223: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.”;

- al comma 224: “Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato”;
- al comma 225: “Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”;
- al comma 226: “Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- al comma 227: “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;
- al comma 228: “Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

- al comma 229: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”

dato pertanto atto che gli Enti Locali sono chiamati, ai sensi del citato comma 229, a valutare la non applicazione del contenuto di cui al comma 227, ovvero l'annullamento automatico delle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, lasciando inalterato l'importo dovuto a titolo di capitale, ovvero, per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada delle somme dovute a titolo di interessi comunque denominati;

preso atto che la normativa in questione non prevede un beneficio subordinato ad una azione positiva del debitore consistente nel pagamento del debito residuo, in una sorta quindi di strumento deflattivo, ma si limita ad una mera riduzione dell'importo dovuto senza che la Città metropolitana abbia la certezza del pagamento dell'importo residuo;

considerato, inoltre, che gli stessi effetti dei commi 222 e seguenti dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere ottenuti dai debitori, con il ricorso ai commi 231 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 197/2022, senza peraltro che la Città metropolitana debba esprimersi in merito, con però l'impegno a versare quanto dovuto a titolo di capitale e quindi con una utilità diretta per la stessa Città metropolitana;

ritenuto quindi, ai sensi del comma 229 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di stabilire di non applicare le disposizioni del comma 227 e quelle del comma 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del dirigente dell'Area economica finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

dato atto che la presente proposta riveste carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del Tuel, occorrendo procedere con la relativa approvazione entro il 31 gennaio 2023, per espressa previsione di legge,

D E L I B E R A

- 1) di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate, di non applicare le previsioni dell'articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
 - 2) di autorizzare il dirigente dell'Area economica finanziaria ad adottare gli atti necessari e conseguenti, compresa la sottoscrizione delle necessarie comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione".
-

Alle ore 10,18 inizia la trattazione della proposta di deliberazione.

Il Sindaco Brugnaro presenta il provvedimento, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta

Nessun Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO FINANZIARIO

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMI 222 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. DETERMINAZIONI

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
FABRIS STEFANIA**

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO*

OGGETTO: *ARTICOLO 1, COMMI 222 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. DETERMINAZIONI*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMI 222 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. DETERMINAZIONI

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: *DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO*

OGGETTO: *ARTICOLO 1, COMMI 222 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. DETERMINAZIONI*

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente

